

DELIBERA N. 409/09/CONS

Archiviazione per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del procedimento sanzionatorio n. 5/09/DIT avviato nei confronti di H3G S.p.A. per inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 3, e dell'articolo 4, commi 1 e 2 dell'allegato a) alla delibera 179/03/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 17 luglio 2009;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP, recante *"Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carta dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249"* del 24 luglio 2003;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 5/09/DIT del 12 marzo 2009, notificato il 18.03.2009, con il quale veniva contestata alla società H3G S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, alla luce della condotta, unica, tenuta dal gestore in occasione della operazione di cosiddetta "messa in scadenza" del credito da autoricarica maturato fino a tutto il 2006 sul piano SuperTuaPiù ricaricabile, annunciata da H3G agli utenti interessati con un SMS ad ottobre 2007, l'inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera 179/03/CSP, recante la *"Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. B), n. 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249"*, per aver posto in essere, nel corso della predetta operazione, un trattamento ingiusto e discriminatorio nei confronti degli utenti indicati nel verbale di accertamento allegato all'atto di contestazione, e per non aver fornito una informativa completa, trasparente, tempestiva e secondo buona fede, sulle motivazioni che avevano determinato l'operazione stessa;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità al n. 53608 del 7 luglio 2009, con la quale la società H3G S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale c/c 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma attestante il pagamento, in data 15 maggio 2009, della sanzione in misura ridotta, pari ad euro 20.658,00, determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come indicato nell'atto di contestazione sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 5/09/DIT, avviato a carico della società H3G S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, e dell'articolo 4, commi 1 e 2 dell'allegato a) alla delibera 179/03/CSP.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e reso disponibile sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n.249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 17 luglio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

